

STATUTO
ANFFAS LOMBARDIA ONLUS

ASSOCIAZIONE REGIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 COSTITUZIONE
Art. 2 SEDE
Art. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ
Art. 3-bis RAPPORTI CON ANFFAS NAZIONALE
Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Associati

- Art. 5 ASSOCIATI
Art. 6 CESSAZIONE QUALITÀ DI ASSOCIATO

Titolo terzo: Organi Associativi

- Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
Art. 15 PRESIDENTE
Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 16-bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI **EX D.LGS. N. 117/2017**
Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

- Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 18-bis BILANCIO SOCIALE
Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20 SCIOGLIMENTO
Art. 21 NORME DI RINVIO
Art. 22 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO

SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Art. 1 - COSTITUZIONE

È istituita, l'ASSOCIAZIONE REGIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE ANFFAS LOMBARDIA ONLUS", in breve denominabile "ANFFAS LOMBARDIA ONLUS".

La stessa è associazione di volontariato in base alla legge 266/91 e durante la permanenza dell'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato utilizza nella propria denominazione l'acronimo "Onlus", in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione Regionale è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della struttura unitaria di Anffas Onlus, a norma dell'art. 19 del vigente Statuto di Anffas Onlus.

Art. - 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano.

La sede legale può essere trasferita in altra città della Lombardia con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, con conseguente modifica statutaria;

Il trasloco della sede entro i confini della città ospitante può essere deliberato dal Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica dello statuto.

I soci sono tempestivamente informati dell'eventuale trasloco.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha struttura democratica.

Tutte le cariche sono gratuite.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a tutela dei diritti delle persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità,

L'Associazione svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato degli associati degli Enti aderenti e persegue gli scopi sociali, anche attraverso lo sviluppo di attività finalizzate a:

- a) realizzare il coordinamento tra le Associazioni locali Anffas che svolgono la loro attività nell'ambito della Regione Lombardia;
- b) svolgere funzioni di rappresentanza sul territorio, in relazione agli interessi delle Associazioni locali Anffas che operano nell'ambito della Regione Lombardia; .
- c) stabilire e mantenere rapporti con i soggetti che operano nel settore della disabilità a livello regionale;
- d) svolgere attività formativa, anche attraverso la costituzione di appositi enti, provvedendo anche all'eventuale richiesta di finanziamenti, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali;
- e) organizzare, in ambito regionale, corsi di formazione relativi al tema della disabilità.

L'Associazione inoltre:

- a) rappresenta le Associazioni socie nei rapporti con la Regione Lombardia e, nell'ambito della stessa Regione, con gli Organi Pubblici di competenza sovraprovinciale;
- b) contribuisce alla realizzazione delle finalità di Anffas Nazionale a livello regionale, assumendo le opportune iniziative;
- c) esprime, nell'assemblea convocata appositamente dal Presidente di Anffas Nazionale, parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico dell'Anffas.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Art- 3-bis - RAPPORTI CON ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale, rispetto a cui l'Associazione riconosce la permanenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

Tutte le attività vengono esercitate mediante l'utilizzo del marchio Anffas, così come disposto dall'art. 4 dello Statuto di Anffas Nazionale vigente.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'Anffas Nazionale, l'Associazione si attiene all'apposito accordo vincolante stipulato con la stessa Anffas Nazionale.

L'associazione regionale si impegna a:

- adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'Anffas Nazionale. Qualora il totale delle entrate annue superi l'importo di € 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) (importo da rivalutare in base agli indici ISTAT di svalutazione) il bilancio deve essere certificato, fermo quanto disposto dall'art. 16-bis del presente statuto;
- adottare lo schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'Anffas, indicativa anche dei livelli minimi di qualità;
- allegare al proprio bilancio annuale anche quelli degli Enti di gestione eventualmente istituiti per l'esercizio delle attività istituzionali, così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'Anffas Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributo obbligatorio;
- contributo straordinario;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti, donazioni;
- rimborsi e corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al d.lgs. 460/1997 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione regionale utilizza il marchio concesso dal Consiglio Direttivo di Anffas Nazionale per la promozione e identificazione delle proprie attività istituzionali, nonché quale segno distintivo di appartenenza alla struttura Anffas e lo aggiunge alla propria denominazione.

TITOLO SECONDO ASSOCIATI

Art. - 5 ASSOCIATI

Sono soci dell'Associazione le Associazioni autonome locali Anffas che operano nell'ambito della Regione Lombardia.

I Soci hanno parità di diritti e di doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

Gli aspiranti enti aderenti devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento l'ente ammesso è iscritto nel libro degli enti aderenti.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente aderente è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli enti aderenti.

I Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

I Soci eleggono gli Organi amministrativi della Associazione e debbono essere informati sulle attività della stessa.

Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci hanno piena autonomia giuridica e conservano pertanto la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti e delegano gli interventi per le attività regionali all'Associazione regionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, deliberata dall'assemblea da versarsi con le modalità stabilite con apposite delibere del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti inoltre al versamento di un contributo obbligatorio determinato annualmente dall'assemblea. In casi particolari l'assemblea può decidere la richiesta giustificata e temporanea di un contributo straordinario.

Il diritto di voto nelle assemblee spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio.

Art. 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

a) per la perdita della qualifica di Associato di Anffas Onlus;

b) per recesso;

c) per esclusione, in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista dopo oltre i primi sei mesi dell'anno in corso ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da recare alla stessa gravi danni morali e materiali, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con provvedimento assunto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica ed è sottoposta alla ratifica dell'assemblea nella prima riunione utile. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione viene immediatamente comunicata al Consiglio Direttivo nazionale di Anffas Onlus per le conseguenti deliberazioni.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli Associati;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente;

4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

5. il Collegio dei Probiviri.

5-bis. l'eventuale organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Presidente ed hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno quattro volte

all'anno, di cui una entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed una entro il 30 novembre per approvare il preventivo dell'anno seguente e la relazione programmatica.

L'assemblea è inoltre convocata quando particolari esigenze lo richiedano e quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) dei Soci.

La convocazione avviene mediante apposito avviso inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro idoneo mezzo legalmente valido, almeno 10 giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno in discussione, il luogo, la data, e l'ora di convocazione.

L'assemblea, rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i Soci, non in regola con i pagamenti delle quote sociali e del contributo associativo obbligatorio.

Alle Assemblee si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione dell'Assemblea.

Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni associato può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe scritte conferite da parte di altri associati.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono approvate a maggioranza di voti degli intervenuti.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente e viene nominato il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità nonché l'ordine delle votazioni.

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge, tra i candidati delle associazioni socie, e revoca il Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione fa parte e presiede anche il Consiglio Direttivo e l'assemblea;
- 2) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- 3) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) approva il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente;
- 4-bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5-bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16-bis del presente statuto;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri;
- 7) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative, del contributo obbligatorio e dell'eventuale contributo straordinario;
- 8) delibera sull'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 6;
- 9) nomina il Comitato Tecnico, su indicazione del Consiglio Direttivo;
- 10) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri pari a 6, 8 o 10, eletti dall'assemblea tra i candidati dei Soci. Il numero dei componenti è definito dall'assemblea.

I membri del Consiglio hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente può inoltre invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri e qualsiasi persona che per competenza o requisiti scientifici o amministrativi possa fornire un valido contributo ai lavori del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili per non più di tre volte consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'Associazione o in altro luogo, sul territorio della Regione.

Il Consiglio è convocato a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo legalmente valido, da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo:

1. ha le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione della stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea;
2. ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura Anffas;
3. può delegare specifiche funzioni o incarichi al Presidente o ai Consiglieri determinando i limiti della delega;
4. può conferire procure "ad negotia" a Soci o a terzi, per specifiche attività, determinandone preventivamente ed esplicitamente i limiti temporali e di spesa;
5. sottopone all'assemblea, per l'approvazione, i regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni che sono poi comunicati ai soci entro 30 giorni, trascorsi i quali sono in vigore a tutti gli effetti;
6. esamina il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio;
7. esamina il bilancio preventivo e la relazione programmatica da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 7-bis. cura gli adempimenti relativi al bilancio sociale e alla valutazione di impatto sociale, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
8. può istituire un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dai Consiglieri scelti dallo stesso Consiglio, per lo sviluppo ed il coordinamento dei programmi sociali. L'Ufficio di Presidenza rappresenta l'interlocutore privilegiato delle realtà istituzionali con cui Anffas Lombardia si pone in relazione;
9. può proporre all'assemblea la nomina di un Comitato Tecnico, che collabora col Presidente ed il Consiglio Direttivo;
10. il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
11. il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere cessato per qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
2. per scadenza del mandato;
3. per decesso;
4. per esclusione, deliberata dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, in caso di comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione, tale da arrecare alla stessa gravi danni morali o materiali o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento;
5. il Consigliere decade automaticamente dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
6. per la perdita della qualifica di Socio dell'Associazione socia di appartenenza.

Art. 15 - PRESIDENTE

Spetta al Presidente il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di sottoscrivere atti e documenti in nome ed in rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente partecipa, con i Presidenti delle altre Associazioni regionali, all'assemblea convocata dal Presidente di Anffas Nazionale, al fine di esprimere il parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico dell'Anffas.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, e da due supplenti, i quali subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle associazioni socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme stabilite dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I membri del Collegio possono partecipare al Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 16-bis - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio dei revisori di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme stabilite dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente, il quale, se invitato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il compito di comporre o decidere liberamente e secondo equità, le eventuali controversie insorte fra gli Organi dell'Associazione, tra questi e i Soci e tra i Soci stessi qualora una delle parti ne faccia richiesta scritta.

Al Collegio dei Probiviri possono essere deferite, a richiesta della parte interessata, le questioni sorte in tema di validità, interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti adottati dall'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato di destinare o distribuire a terzi, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS, aderenti alla struttura Anffas Onlus in quanto considerate parte di una unitaria struttura.

Art. 18-bis - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria convocata con avviso da inviarsi agli aventi diritto almeno 30 giorni prima dalla data dell'unica convocazione.

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti più di $\frac{3}{4}$ degli associati.

La delibera di scioglimento si intende approvata col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali beni residui, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sono devoluti ad Anffas Onlus o ad altre Onlus aventi scopo sociale analogo a quello contemplato dall'articolo 3 del presente Statuto, con preferenza per gli Enti, aventi forma di Onlus facenti parte della unitaria struttura Anffas, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

Articolo 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 22 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà. Anche dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.